



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto

AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE E

DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

Il Soprintendente

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n.352";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico";

VISTA la richiesta di autorizzazione alla alienazione ed alla concessione in uso dell'immobile denominato "Villa Freja", sito a Asolo (TV), catastalmente distinto alla Sez. B, fg. 4, mapp. 286, 287, 501, 586, giunta a questa Amministrazione in data 12.10.2001;

CONSIDERATO che il suddetto complesso immobiliare è di proprietà della Provincia di Treviso, con sede in Treviso, Viale Cesare Battisti, 30;

CONSIDERATO che la domanda predetta è pervenuta completa dei necessari allegati;

CONSIDERATO il parere favorevole all'alienazione espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale, con nota prot. 853 del 13.03.2002 e concernente i mappali 286, 287, 586;

CONSIDERATO il parere favorevole alla concessione in uso, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con nota prot. 6409 del 18.04.2002 per il mappale n. 501;

CONSIDERATO che qualsiasi intervento sul complesso immobiliare dovrà essere preventivamente autorizzato o approvato ai sensi degli artt. 21, 23 e 35 del D. Lgs. 490/1999;

ESAMINATE le destinazioni d'uso dichiarate a questa Amministrazione con la quale l'alienante dichiara di voler destinare il complesso immobiliare in oggetto ad usi culturali;

DICHIARA

l'interesse storico-artistico particolarmente importante dell'immobile denominato "Villa Freja", sito a Asolo (TV), catastalmente distinto alla Sez. B, fg. 4, mapp. 286, 287, 501, 586.

In particolare per i mappali 286, 287, 586, trattasi di edificio in forma di villa urbana, edificata tra il XVIII e il XIX sec. sul margine delle preesistenti mura medievali. La villa ha inglobato nelle strutture murarie le fondamenta e la parte basamentale di una torre affiancata alla porta Loreggia (o Castelfranco, dei Ceci, Sacchetti, Novo, ecc.), che è rappresentata sull'attuale sedime della villa nelle incisioni del Giampiccoli intorno al 1780. Considerato che la stessa è presente nel Catasto Napoleonico (1811), la data della fabbrica è collocabile nell'arco dei 30 anni compresi nelle citate date.

La villa viene acquistata da Basso Sacerdote Pietro, il quale acquisendo ulteriori lotti limitrofi, provvede ad ingrandirla. Tale è la situazione al 1842, data del Catasto Austriaco, confermata poi con quello Italiano. E' arretrata rispetto al filo della strada, ma è comunque collegata, mediante un corpo di fabbrica di dimensioni più ridotte, all'edificazione di cortina posta sul suo versante occidentale.

Tra la fine dell'800 e i primi del '900 essa viene ceduta dagli eredi del sacerdote Basso a Krum Pompeo, che la cede successivamente al paesaggista Young Herbert Hammerton, il quale da proprietario ne diventa solo usufruttuario, avendo ceduto la nuda proprietà alla signora Stark Freya. Questa fase della storia della villa è quella che maggiormente l'ha caratterizzata, sia per le modifiche della villa, che vennero realizzate dalla Stark ispirandosi alla propria cultura settentrionale, quali i bow windows posti sul fronte meridionale, sia per il progressivo estendersi del giardino, nel quale l'importante paesaggista inglese Hammerton realizza una sorta di orto botanico, ricco di specie esotiche.



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto

Di forme equilibrate, prive di qualsivoglia oggetto, la facciata principale è semplicissima e si arricchisce esclusivamente del piccolo pronao d'ingresso, con due colonninedi pietra, mentre il fronte posteriore è caratterizzato da poggiosi e verande coperte in legno.

Gli interni sono arredati in stile primo novecento, con ambienti provvisti di boiserie e armadi a muro continui.

Per quanto concerne il mappale 501 l'interesse archeologico è stato dichiarato con nota del 24.01.1986.

APPROVA

la destinazione ad uso culturali;

PRESCRIVE

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283, le seguenti misure di conservazione:

- Per quanto concerne la villa, sia garantita la manutenzione delle superfici esterne e degli elementi aggettanti, quali poggiosi, bovindi, etc. , che presentano un sensibile stato di degrado;
- Per quanto riguarda il giardino, sia assicurato il mantenimento dell'impianto realizzato alla fine dell'Ottocento, per quel che residua dopo i lavori di scavo archeologico, ponendo in essere interventi mirati alla protezione e cura delle specie arboree esotiche e autoctone più significative e al ripristino del sistema di percorsi tuttora presente;
- Per le aree archeologiche, oltre alla buona conservazione dei resti, deve essere curata la corretta presentazione dei resti, in modo da aversi una percezione integrata col giardino; in particolare, deve essere garantita la migliore integrazione possibile tra il giardino e le strutture di protezione dell'area archeologica, anche con modifiche strutturali di queste ultime;
- Si ritengono incompatibili con il carattere storico e artistico del bene i seguenti usi: per il parco e le strutture di protezione dell'area archeologica non sono compatibili gli usi per pubblici spettacoli (es. cinema all'aperto), in quanto una concentrazione elevata di pubblico è suscettibile di arrecare danno sia ai resti archeologici che al giardino.

Per quanto riguarda il mappale n. 501 l'autorizzazione al conferimento in uso è condizionato all'impegno da parte dell'ente acquirente della villa, di finanziare l'intervento di restauro delle strutture murarie antiche, da realizzarsi avvalendosi della competenza della direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. L'Ente acquirente inoltre dovrà realizzare il progetto di copertura protettiva che permetta la salvaguardia del bene archeologico e la sua visibilità, da eseguire in sintonia con gli aspetti di tutela ambientale espressi dalla competente Soprintendenza.

Si sottolinea che ogni intervento atto a modificare il bene o la sua destinazione, dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

Si prescrive inoltre che nel contratto di alienazione sia prevista espressamente la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

L'osservanza delle presenti prescrizioni costituisce obbligazione principale dell'acquirente, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, il cui inadempimento comporta l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c. e della clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. in base alla quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.

AUTORIZZA

l'alienazione dell'immobile denominato "Villa Freja", sito a Asolo (TV), catastalmente distinto alla Sez. B, fig. 4, mapp. 286, 287, 586, e la concessione in uso a favore dell'acquirente del mapp. 501 del medesimo Fig. 4, Sez. B dell'immobile sito ad Asolo (TV), denominato "Villa Freja", di proprietà della Provincia di Treviso con sede in Treviso, Viale Cesare Battisti, 30;



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto

Si precisa che, avendo la presente autorizzazione carattere d'inderogabile previetà, gli estremi della stessa dovranno altresì essere espressamente richiamati nel suddetto atto e che, ai sensi dell'art. 58 e ss. del D.Lgs.29.10.1999 n. 490, dovrà essere cura dell'ente alienante comunicare all'Ufficio scrivente nel termine di 30 giorni dalla stipulazione, l'avvenuto passaggio di proprietà.

Il presente atto sarà trascritto al competente Ufficio provinciale del Territorio a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alle legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente atto.

Venezia, **10 GIU. 2002**

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
 (Dott.ssa Maria Teresa Gaja Rubin De Cervini)

Maria Teresa Gaja Rubin De Cervini



/rs

D.44/02

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL VENETO	
17.06.02 006682	
	POSIZIONE